

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

3^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 LUGLIO 1996

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(750) **PERUZZOTTI e SERENA: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari**

(752) **LA LOGGIA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari**

(761) **ARLACCHI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari**

(Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato con il seguente titolo: **Istituzione di una Commis-**

sione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari)

PRESIDENTE	Pag. 2, 7, 11 e <i>passim</i>
ANDREOLLI (PPI)	10
ARLACCHI (Sin. Dem.-l'Ulivo) ..	4, 5, 7 e <i>passim</i>
AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	6
GUERZONI (Sin. Dem.-l'Ulivo)	9, 15
LA LOGGIA (Forza Italia)	5, 9, 14
MARCHETTI (Rifond. Com.-Progr.)	4, 15
PASQUALI (AN)	4, 15
PASSIGLI (Sin. Dem.-l'Ulivo)	8
PELLEGRINO (Sin. Dem.-l'Ulivo), relatore alla Commissione	5, 8, 11 e <i>passim</i>
ROTELLI (Forza Italia)	6, 7
SCHIFANI (Forza Italia)	8
SINISI, sottosegretario di Stato per l'interno ...	6, 11

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(750) PERUZZOTTI e SERENA: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

(752) LA LOGGIA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

(761) ARLACCHI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari

(Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato con il seguente titolo: **Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 750, 752 e 761.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, nel testo unificato proposto dal relatore:

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, per la durata della XIII Legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruità della normativa vigente, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle Regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria.

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

4. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6.

È approvato.

Art. 2.

(Composizione e Presidenza della Commissione)

1. La Commissione è composta di venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, i primi dei quali, 2/A e 2/B, recano la firma del relatore e fanno riferimento alle due ipotesi alternative, di cui lo stesso senatore Pellegrino ha parlato nella relazione, circa l'elezione del Presidente:

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

3. L'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di parità di voti si procede a norma del comma 3.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano per le elezioni suppletive.

2/A

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

2. Il Presidente della Commissione è scelto dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti la Commissione, tra i deputati e i senatori.

3. La Commissione elegge due vicepresidenti e due segretari, tra i propri componenti.

2/B

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: «venti» con l'altra: «venticinque».

2.2

MARCHETTI

Al comma 1, sostituire la parola: «venti» con l'altra: «venticinque».

2.3

ARLACCHI

Al comma 1, primo rigo, sostituire la parola: «scelti» con l'altra: «nominati»; al terzo rigo, dopo le parole: «Camera dei deputati», inserire le seguenti: «su designazione dei Gruppi ed».

2.1

PASQUALI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La Commissione viene rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati».

2.5

LA LOGGIA, SCHIFANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Dalla data della sua costituzione, la Commissione è rinnovata ogni biennio, e i suoi componenti possono essere confermati».

2.4

ARLACCHI

MARCHETTI. Con l'emendamento 2.2 propongo di aumentare il numero dei componenti della Commissione. In base al testo unificato essa dovrebbe essere composta da quaranta membri, cioè venti senatori e venti deputati, mentre l'emendamento propone una Commissione costituita da cinquanta membri, venticinque senatori e venticinque deputati.

ARLACCHI. Do per illustrato l'emendamento 2.3.

PASQUALI. L'emendamento 2.1 tende a modificare il testo in un senso più rispettoso della democrazia in genere. Esso propone che i componenti della Commissione non siano «scelti» ma «nominati» dai Presidenti di Camera e Senato su designazione dei Gruppi, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari stessi.

La proposta da me avanzata con questo emendamento è molto limitata nella sostanza, ma mi sembra che rispetti alcune esigenze fondamentali.

LA LOGGIA. L'emendamento 2.5 è stato presentato al fine di assicurare la possibilità nel corso della legislatura di provvedere, dopo un biennio dalla data di istituzione della Commissione antimafia, ad una eventuale sostituzione dei suoi componenti laddove altri impegni dovessero indurli ad una non sufficiente partecipazione ai lavori della Commissione stessa e prevede, comunque, anche l'eventualità di una loro conferma.

Questo emendamento è stato presentato con riferimento alle due ipotesi illustrate dal relatore, con la possibilità quindi di procedere, dopo il primo biennio, ad una conferma o ad una eventuale sostituzione dei componenti in entrambe le fattispecie.

ARLACCHI. Do per illustrato l'emendamento 2.4 e condivido inoltre l'illustrazione dell'emendamento 2.5 svolta dal senatore La Loggia.

PELLEGRINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ricordo di aver presentato due emendamenti aggiuntivi all'articolo 2 contenenti due soluzioni alternative relativamente alla scelta del Presidente della Commissione antimafia, la prima basata sull'elezione, la seconda sulla nomina.

Propongo comunque di assumere come base di votazione l'emendamento 2/A che prevede l'elezione del Presidente.

LA LOGGIA. Signor Presidente, per la verità anche il disegno di legge da noi presentato prevedeva l'ipotesi che nel testo unificato viene indicata come ipotesi B, che offre peraltro la possibilità di proseguire sulla stessa linea seguita dalla precedente legislatura.

Proprio per il prestigio, la qualità, la particolare preparazione, professionalità ed esperienza, che caratterizzano la figura del Presidente della Commissione antimafia, si deve prevedere che questi sia scelto dai Presidenti delle due Camere, eventualmente anche al di fuori dei componenti la stessa Commissione, cosa che, se da un canto offre sicuramente un maggior prestigio al Presidente, dall'altro consente anche una migliore continuità nei lavori di quest'organo.

A questo punto diventa anche più rilevante l'illustrazione del motivo per cui ci siamo permessi di proporre l'emendamento al quale si faceva riferimento prima e cioè l'emendamento 2.5, perchè laddove, al di là delle migliori intenzioni, qualcosa nel meccanismo della Commissione non dovesse funzionare, esisterebbe comunque la possibilità di una verifica dei suoi componenti dopo un biennio dalla istituzione.

Credo che le due norme, sposate, riescano ad offrire la massima garanzia e, allo stesso tempo, la massima rappresentatività ed un alto prestigio al Presidente della Commissione.

Esprimiamo quindi opinione contraria all'emendamento 2/A ed anticipiamo invece il nostro voto favorevole all'emendamento 2/B.

ARLACCHI. L'emendamento 2/A si basa sull'esperienza concreta acquisita con il lavoro di questa Commissione.

Il Presidente eletto è un presidente sottoposto ad un rapporto di fiducia con il resto della Commissione, rapporto che viene verificato continuamente.

Poichè ci sono stati casi in cui il Presidente nominato si è trovato a gestire un rapporto di scontro, di forte frizione con la maggioranza della Commissione, e non è stato possibile risolvere questa situazione in quanto gli uffici del Parlamento hanno dichiarato inammissibili diverse mozioni che in un modo o in un altro sfiduciavano il Presidente, e dal momento che tutto ciò si è tradotto in una paralisi effettiva del lavoro della Commissione, abbiamo ritenuto opportuno rendere il Presidente eleggibile e, quindi, anche revocabile dalla maggioranza della Commissione, proprio per consentire ad essa di adempiere al proprio scopo istituzionale.

Si tratta di argomenti di grande delicatezza nei quali il rapporto di fiducia con il Presidente è assolutamente fondamentale.

Una commissione in cui il Presidente utilizzi tutti i suoi poteri in una certa misura e la maggioranza tenti di utilizzare i propri nella direzione opposta non produce alcun risultato.

Con questo ribadisco la mia preferenza e la preferenza di tutti i firmatari del disegno di legge per l'emendamento 2/A.

SINISI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, signori commissari, intervengo sulla parte riguardante la posizione del Ministero dell'interno, la quale è ovviamente molto favorevole alla istituzione della Commissione d'inchiesta.

Il Governo apprezza inoltre, in modo particolare, la scelta di avvalersi della collaborazione di un funzionario di polizia, di un magistrato e di un dirigente dell'amministrazione dell'interno, designato dal Ministro dell'interno stesso.

Siamo oggi convinti che questo raccordo possa rappresentare un momento di significativa concertazione tra tutte le alternative possibili.

Infine, per quanto riguarda la composizione e la Presidenza della Commissione d'inchiesta, ci rimettiamo alle determinazioni di questa Commissione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per quanto riguarda il Ministero della giustizia la posizione è identica.

ROTELLI. Vorrei dire che tanto la scelta dell'elezione del Presidente da parte della Commissione quanto quella della nomina da parte dei Presidenti delle Camere sono opinabili, ma quello che mi sembra assolutamente inaudito, nel senso etimologico del termine, cioè mai udito prima, è che fra il Presidente di una Commissione di questo genere e la Commissione stessa si introduca un rapporto di fiducia tale per cui il Presidente eletto sia revocabile. Cioè, sostanzialmente si tenderebbe a introdurre un regime, nel funzionamento di una Commissione di questa natura, che devo dire non ho mai sentito dire prima nella mia qualità di storico delle istituzioni politiche, di storico costituzionale e amministrativo.

Io posso anche capire (che non vuol dire approvare) la proposta di elezione del Presidente da parte della Commissione, ma che questa elezione sia funzionale a una costante possibilità di revoca...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Rotelli, ma non vedo questa possibilità di revoca.

ROTELLI. È stato detto anche nell'intervento del senatore Arlacchi.

PRESIDENTE. Negli emendamenti presentati è scritto che dopo due anni la Commissione può essere rinnovata, ma, che io legga, non è prevista una revocabilità *ad nutum* del Presidente.

ROTELLI. Se è stato detto, sarà stato verbalizzato.

PRESIDENTE. Non credo che il senatore Arlacchi volesse dire che il Presidente eletto può essere revocato; credo che ci sia stata un'incomprensione, perchè nelle Commissioni non si applica tale principio, pur essendo il Presidente elettivo.

ARLACCHI. Non viene introdotto il principio della revocabilità: basta leggere l'emendamento 2/A, il quale si riferisce a un rapporto di fiducia, di collaborazione al fine di raggiungere gli scopi istituzionali della Commissione; una Commissione nella quale il Presidente diventa di fatto inamovibile, non sottoponibile ad alcuna censura e verifica quando la Commissione stessa nel suo insieme ha da adempiere dei compiti e si pone degli obiettivi, apre una paralisi completa dei lavori della Commissione, che si è verificata storicamente già in questo Parlamento e che noi abbiamo sperimentato essere dannosa. Quindi l'elezione del Presidente serve a riconfermare la funzionalità essenziale della Commissione, ma l'istituto della revocabilità non viene toccato, infatti, basta leggere l'emendamento 2/A per vedere come esso non sia previsto. D'altra parte, abbiamo presentato due emendamenti quasi coincidenti che rendono la Commissione rinnovabile ogni biennio ed è ovvio che ciò coinvolga la figura tanto della Commissione quanto del Presidente.

PRESIDENTE. Dunque il senatore Arlacchi parlava di un'investitura fiduciaria, ma senza per questo giungere alle conclusioni del collega Rotelli.

ROTELLI. Faccio osservare che il senatore Arlacchi ribadisce il mio concetto; egli infatti ha detto che loro non vogliono un Presidente inamovibile, e il contrario è un Presidente amovibile.

PRESIDENTE. I testi hanno una oggettività propria che va al di là delle parole. Io credo che nell'emendamento 2/A sia prevista un'investitura del Presidente da parte della maggioranza, con la durata in carica di un biennio qualora si accettasse l'emendamento in tal senso, e che non si possa da ciò evincere che esiste un rapporto fiduciario, in costanza di questo biennio, che possa essere esercitato nel senso della rimozione del Presidente. La differenza vera interviene nel momento della individuazione della preposizione, non viene dopo: questa è la mia lettura che credo emerga con chiarezza dal testo.

SCHIFANI Signor Presidente, nel precedente dibattito si era affrontato il tema della corrispondenza della volontà della maggioranza della Commissione con la scelta del Presidente, orientamento che si poneva in antitesi al passato, cioè alla metodologia di scelta del Presidente della Commissione antimafia nei periodi trascorsi.

In tale dibattito prendeva corpo un'esigenza e una preoccupazione da parte di alcuni commissari, cioè che si evitasse quello che era successo nel passato in alcune Commissioni bicamerali, cioè che una disfunzione tra maggioranza della Commissione e Presidente potesse determinare momenti di paralisi. Questo è stato il dibattito che ha preceduto questa seduta.

Allora, delle due, l'una: se in effetti non è introducibile - come non lo è - il concetto di revocabilità, quindi partendo dal presupposto che il problema di per sé istituzionalmente non può essere risolto facilmente mediante la predisposizione di un istituto che costituzionalmente non è previsto, allora ritengo che il problema posto dai commissari trovi, con la possibilità di durata temporanea del Presidente, un notevolissimo temperamento e una forte capacità di soluzione, perchè il problema prospettato, tenuto conto del fatto che anche con la nomina la durata del Presidente è a tempo, presuppone una rivisitazione della scelta da parte dei Presidenti di Camera e Senato, per cui ecco che con tale principio il problema trova una attenuazione fortissima.

ARLACCHI. È un principio necessario, ma non sufficiente.

PELLEGRINO, *relatore alla Commissione*. Per la verità il dibattito si sta svolgendo pienamente solo adesso: avrei preferito che ciò fosse avvenuto prima, per orientarci di più nel compito di stilare i due testi.

Mi sento rafforzato in alcune mie idee, da ciò che ho sentito. Non vi è dubbio che, per una migliore funzionalità della Commissione, un raccordo fra Presidente e Commissione sia necessario, altrimenti la Commissione non funziona. Nell'ipotesi di elezione, questo raccordo è già implicito nella fonte della legittimazione; quindi compito del Presidente sarà poi quello di mantenere tale rapporto. Nell'ipotesi di nomina, invece, è il Presidente che deve trovare questo raccordo con la maggioranza: e forse tale raccordo alcune volte è avvenuto, altre volte no.

Gli emendamenti 2.5 e 2.4, sostanzialmente coincidenti, hanno una funzione di incentivo che vale nei due casi, perchè nell'ipotesi di elezione si tratterà di un incentivo perchè quel rapporto sia mantenuto, mentre nell'ipotesi di nomina da parte dei Presidenti delle Camere sarà un incentivo a che questo rapporto sia recuperato o si istituisca.

Tutto sommato io resto più favorevole all'emendamento 2/A anche perchè caricare i Presidenti di Camera e Senato di questo tipo di compiti, non è una cosa che nella fase attuale riesco a valutare positivamente. Quindi confermo la mia preferenza per l'emendamento 2/A, anche se do atto che l'emendamento 2.5 proposto dai senatori La Loggia e Schifani in fondo attenua almeno uno dei difetti dell'emendamento 2/B.

PASSIGLI. Non è in gioco - anche questo va detto con molta chiarezza - la revocabilità del Presidente; i lavori della Commissione

non prevedono infatti una tale prassi. Ciò che quindi è in gioco è semplicemente la fonte di legittimazione della Presidenza.

Da questo punto di vista condivido quanto è stato detto, cioè che per quanto riguarda la nomina del Presidente della Commissione è opportuno tenere il più lontano possibile da questo tipo di lavori legislativi organi di garanzia quali sono i Presidenti di Camera e Senato. Ricorrere alla loro volontà rappresenta infatti un'eccezione, anche se questo è avvenuto in taluni casi, anche recentemente, ma solo nella prospettiva di un intervento relativo ad organi del tutto particolari, e non con riferimento a Commissioni parlamentari, fatto salvo appunto, in questo caso, il precedente rappresentato dalla nomina del Presidente della Commissione antimafia da parte dei Presidenti delle Camere.

Credo comunque che il sistema elettivo sia in grado di ricondurre la Commissione al suo normale funzionamento, anche se, a mio avviso, non sottolinea la revocabilità della figura del Presidente ma accentua invece il principio di legittimazione. Tale sistema, da questo punto di vista, permette di corrispondere alla volontà della Commissione, e mi sembra che rappresenti la soluzione più opportuna da seguire se la logica è quella di consentire ad essa di lavorare all'unisono.

Fatte queste considerazioni, dobbiamo comunque tener presente che tale sistema non assicura peraltro la perfetta sintonia tra Presidente e Commissione.

GUERZONI. Mi dichiaro favorevole all'emendamento 2/A poichè ritengo che il ruolo dei Presidenti di Camera e Senato debba essere ricondotto il più possibile entro i limiti dell'assolvimento delle proprie funzioni specifiche. Il fatto che si sia debordato da questi limiti non è fisiologico ma indice di una patologia.

Debbo comunque riconoscere che dopo l'introduzione del sistema maggioritario sono sempre meno attribuibili ai Presidenti dei due rami del Parlamento ruoli di garanzia.

Faccio notare che l'unico organo bicamerale previsto dalla Costituzione, la Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevede che il suo Presidente sia eletto dai componenti la Commissione stessa, e quindi non dai Presidenti di Camera e Senato.

Questa, per il suo significato intrinseco, mi sembra un'indicazione di una certa portata.

LA LOGGIA. Apprezzo molto gli interventi dei senatori che mi hanno preceduto. Le argomentazioni svolte mi permettono di aggiungere due ulteriori punti di riflessione che, per qualche verso, consideravo scontati, ma che forse è opportuno chiarire più esplicitamente.

Il primo punto. Sono assolutamente d'accordo in linea di principio con il fatto che bisognerebbe ricondurre ai Presidenti delle Camere le funzioni loro demandate dalla Costituzione ed ho già sostenuto che tale indirizzo dovrebbe essere realizzato con riferimento alla nomina di organi non parlamentari. Nel caso in questione, invece, si tratta di una Commissione del tutto particolare nella cui natura è insita la funzione di garanzia, di controllo e di incentivo rispetto all'azione politica da svolgere nei confronti di uno dei fenomeni più devastanti della nostra storia repubblicana; ma proprio per questa ragione il problema in que-

stione non può essere risolto soltanto in base al corretto rapporto parlamentare tra maggioranza e opposizione o meglio tra una maggioranza e una opposizione.

Ci troviamo infatti di fronte ad uno di quegli argomenti rispetto ai quali le divisioni politiche non dovrebbero assolutamente avere alcuna valenza, data l'importanza della finalità da perseguire, relativamente alla quale dovrebbe esistere un comune sentire in rappresentanza di tutta la popolazione.

A mio avviso, questo è uno degli argomenti più forti per sostenere la soluzione che affida, in questo caso, ai Presidenti delle Camere, proprio per il carattere che essi detengono di organi *super partes*, l'opportunità di scegliere, con il massimo di equilibrio possibile, la personalità che possa realizzare in se stessa questa esigenza di garanzia.

Appare chiaro quindi, lo ripeto, che non è un problema da risolvere semplicemente tra una maggioranza e una opposizione. Mi piacerebbe poter escludere che su un argomento di questo genere gli schieramenti non fossero precostituiti: pur essendo normale e legittimo che, rispetto alle iniziative dell'Esecutivo, la maggioranza offra il proprio sostegno e l'opposizione svolga un ruolo di controllo e di stimolo, in questo caso non può configurarsi una divisione di ruoli così netta.

Questo mi sembra un argomento di gran lunga più accettabile rispetto alle pur apprezzabili ragioni fin qui addotte da chi ritiene preferibile l'ipotesi contenuta nell'emendamento 2/A.

Ma c'è un'altra motivazione scontata da aggiungere alla prima: come accade all'inizio di ogni legislatura, siamo chiamati ad istituire una Commissione antimafia, ma non vorrei che la maggioranza si rivestisse di una abnorme capacità di influenza (come in astratto spetterebbe alla maggioranza di una Commissione parlamentare) nella gestione delle iniziative da intraprendere nell'ambito di una materia così delicata come è quella relativa al virus che vogliamo estirpare.

Va considerato anche un altro argomento e cioè il fatto che si lasci alla maggioranza *tout court* - e non mi riferisco più ad «una maggioranza» o ad «una opposizione» - la possibilità di trovare una maggioranza numerica anche trasversale che sostenga una figura che non può non essere l'esatta espressione di quella capacità di equilibrio e di indirizzo necessaria per combattere un fenomeno che si manifesta in tutta la sua devastante gravità.

Quale garanzia migliore, allora, se non quella che due personalità istituzionali del livello del Presidente della Camera e del Presidente del Senato abbiano tale possibilità di scelta anche al di fuori degli stessi componenti della Commissione antimafia, perchè questa esigenza venga rispettata e questo indirizzo perseguito? Si tratta di un'ulteriore ragione che non deve sfuggire alla nostra valutazione.

Confermando il pieno rispetto delle argomentazioni addotte dagli altri senatori, mi permetto di insistere nell'esprimere soltanto l'auspicio - e non posso fare di più - che su un argomento di questo tipo non ci si divida e che anzi si possa giungere ad una convergenza unanime su una decisione che esuli dalle questioni di principio, ove ciò fosse possibile.

ANDREOLLI. Rispettando pienamente le valutazioni espresse or ora dagli onorevoli senatori, ritengo sia più funzionale all'attività della Com-

missione la soluzione prospettata nell'emendamento 2/A, cioè quella che prevede che il Presidente sia scelto sulla base del sistema elettivo. Non si vede perchè nella Commissione antimafia non si possa raggiungere l'equilibrio tra le componenti politiche, anche facendo leva sulla equidistanza tra i partiti, dal momento che il sistema elettivo non comporta necessariamente un ostacolo al ruolo di *super partes* svolto dal Presidente della Commissione.

Io quindi sono favorevole all'ipotesi che la Commissione scelga il proprio Presidente al suo interno come nel passato, senza drammatizzare ancora, perchè credo che il Presidente dovrà essere quello di tutti e dovrà mantenere il giusto equilibrio all'interno della Commissione stessa.

PRESIDENTE. A questo punto, secondo i chiarimenti che sono intervenuti, propongo di assumere come testo base, nell'ambito dell'articolo 2, l'emendamento 2/A.

Metto ai voti tale proposta.

È approvata.

Possiamo adesso passare alla votazione degli emendamenti all'articolo 2 (che mi sembrano non particolarmente decisivi).

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.2, identico all'emendamento 2.3.

PELLEGRINO, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere favorevole a questi emendamenti chiarendo che il bipolarismo è diverso dal bipartitismo.

SINISI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo preferisce non esprimere alcun parere nè sulla Commissione d'inchiesta nè sul suo vertice, quindi si rimette alla Commissione affari costituzionali preannunciando analogo indirizzo sulle successive votazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Marchetti, identico all'emendamento 2.3, presentato dal senatore Arlacchi.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

PELLEGRINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il parere del relatore è favorevole alla prima parte di tale emendamento, nel senso che mi andrebbe bene la sostituzione della parola: «scelti» con la parola: «nominati». Invece direi di no alla seconda parte dell'emendamento stesso, in quanto nella prassi la nomina avviene sulla base delle designazioni dei Gruppi; però appare opportuno lasciare ai Presidenti delle Camere la possibilità di resistere a designazioni che potrebbero essere provocatorie. Voglio dire che è la stessa formula che si usa per le Giunte, laddove i componenti di fatto vengono nominati su designazio-

ne dei Gruppi, però tale designazione non è vincolante per il Presidente di Camera o Senato.

Quindi, chiedo la votazione per parti separate dell'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Procediamo allora alla votazione per parti separate dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Pasquali.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento, volta a sostituire al comma 1 la parola: «scelti» con l'altra: «nominati».

È approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento, volta ad inserire al comma 1, dopo le parole: «Camera dei deputati», le seguenti: «su designazione dei Gruppi ed».

Non è approvata.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti 2.5 e 2.4.

PELLEGRINO, *relatore alla Commissione*. Io preferirei l'emendamento 2.5.

ARLACCHI. Confluisco sull'emendamento 2.5 e ritiro il mio emendamento 2.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dai senatori La Loggia e Schifani.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nella formulazione prevista dall'emendamento 2/A, comprensivo delle modifiche accolte.

È approvato.

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti di mafia, camorra e di altre associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale, può essere opposto il segreto di Stato.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

È approvato.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere senza ritardo quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

È approvato.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

È approvato.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, sono disciplinati da un regola-

mento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dell'attività d'inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati rispettivamente dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, d'intesa con il Presidente della Commissione.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività sua e delle Commissioni precedenti.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LA LOGGIA. Mi sembra quanto meno opportuno esprimere un grande compiacimento per il fatto che la Commissione affari costituzionali abbia proceduto in grande armonia, anche se qualche differenziazione di opinione c'è stata, ma sicuramente non così rilevante da poterla compromettere.

Un secondo compiacimento esprimo perchè è stata raggiunta questa deliberazione in tempi estremamente ridotti rispetto ai normali procedimenti legislativi.

Il terzo compiacimento lo esprimo perchè il disegno di legge ha visto convergere all'unanimità la Commissione affari costituzionali, il che dimostra (e credo che ciò vada sottolineato e manifestato all'esterno) da parte di ciascun componente della Commissione la più ferma determinazione affinché questa Commissione raggiunga quei risultati che ancora purtroppo non sono stati raggiunti dalle precedenti Commissioni antimafia.

GUERZONI. Mi pare che induca a una riflessione positiva la celebrità con cui il nuovo Parlamento, con questa decisione, entra in campo da una parte ben precisa rispetto a un gravissimo, forse uno dei più gravi e urgenti problemi del paese, perchè di fatto è la prima occasione che il Parlamento eletto il 21 aprile ha non di fare dichiarazioni ma di assumere decisioni in merito alle riforme istituzionali.

Rispetto alle novità introdotte in correlazione alle esperienze precedenti, chi le ha votate vi crede profondamente, ma vorrei sottolineare quanto il senatore La Loggia diceva circa quell'auspicio che, nonostante le divisioni di oggi, questo organismo possa vedere nella sua vita quelle convergenze ampie che l'obiettivo che ha di fronte meritano, che peraltro sono necessitate per il successo. Devo dire peraltro che il clima nel quale abbiamo condotto il confronto e risolto la questione fa ritenere che ciò sia possibile.

Vorrei infine riferirmi al merito del provvedimento. Attenzione: abbiamo introdotto la novità di lasciare alla responsabilità della Commissione la scelta del Presidente. Ciò mi sembra una prova di fiducia rispetto all'Assemblea che abbiamo formato, ma non abbiamo sottratto alcuna responsabilità ai Presidenti delle Camere poichè, ripeto, con la loro scelta finale circa la composizione della Commissione, certificheranno l'idoneità di tutti i candidati al compito. Vorrei che questi dati non sfuggissero.

Annuncio quindi il voto favorevole della mia parte politica.

PASQUALI. A nome del mio Gruppo non posso che concordare con quanto detto dal senatore La Loggia e ora dal senatore Guerzoni, con l'auspicio che la convergenza che abbiamo dimostrato oggi in quest'Aula si proietti domani nella conduzione concreta della Commissione affinchè possa lavorare con serenità, con delle nomine che siano fatte nel migliore dei modi, anche se la seconda parte del mio emendamento a me sembrava rilevante affinchè potessero essere fatte designazioni che non sempre devono essere provocatorie. Comunque, anche nel testo modificato semplicemente nel senso della prima parte del mio emendamento, relativa alla sostituzione della parola: «scelti» con l'altra: «nominati», speriamo si possa realizzare un lavoro della Commissione produttivo, con quelle convergenze che possono essere viste in prospettiva proprio in considerazione di ciò che si è verificato oggi in questa Commissione.

MARCHETTI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti, auspicando inoltre che la Commissione riesca ad offrire un contributo per la soluzione di un problema così grave.

PRESIDENTE. Metto ai voti nel suo complesso, il testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 750, 752 e 761, con le modifiche apportate, che assumerà il seguente titolo: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16.

